



COPIA

COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 Registro Deliberazioni

Data 22/09/2015

OGGETTO :

VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE S.U.G. INERENTE LA MODIFICA DEGLI ARTT. 1, 11 BIS, 13, 14, 18, 25 BIS, 27, 28 E 31 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - ACCETTAZIONE INTEGRALE DELLE PRESCRIZIONI INDICATE NEL DECRETO DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA N. 3617 DEL 20.08.2015.

L'anno duemilaquindici addì martedì ventidue del mese di settembre alle ore 14:30, in Vado Ligure, nell'apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risulta:

NOMINATIVO	PRES.	ASS.	NOMINATIVO	PRES.	ASS.
GIULIANO D.SSA MONICA	X		VIGLIECCA FABIO	X	
FALCO FABIO	X		MORAGLIO STEFANIA	X	
GILARDI FABIO	X		DE MERRA FRANCESCO	X	
OLIVERI MIRELLA	X		CUNEO ROBERTO	X	
VERDINO SERGIO	X		BOVERO PIETRO	X	
BARBERO GIULIO	X		LESTINGE ANGELO		X
DELLACASA SABRINA	X				

Presenti: 12

Assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale GHIRARDO DR. FULVIO

Il Signor GIULIANO D.SSA MONICA - Sindaco - assume la presidenza dell'adunanza, e constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

Partecipa alla seduta consiliare l'Assessore esterno Sig. Ennio Rossi.

Intervengono nella trattazione della presente pratica l'Assessore esterno Rossi, il Consigliere Bovero, il Consigliere Cuneo ed il Sindaco, come da verbalizzazione integrale, in atti conservata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- CHE il Comune di Vado Ligure è dotato di Strumento Urbanistico Generale (S.U.G.) approvato con D.P.G.R. n. 1988 del 15.09.1977 e successive modificazioni;
- CHE, con deliberazione consiliare n. 16 del 31.03.2015, è stata adottata la Variante parziale al suddetto S.U.G. avente ad oggetto la modifica degli articoli 1, 11 bis, 13, 14, 18, 25 bis, 27, 28 e 31 delle relative Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.);
- CHE, con nota prot. n. 6845 in data 10.04.2015, i sopra menzionati atti deliberativi sono stati trasmessi alla Provincia di Savona per l'approvazione di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) della L.R. n. 36/1997 e s.m.;
- CHE, con nota prot. n. 16400 del 14.08.2015, sono state fornite alla Provincia di Savona alcune precisazioni in merito alle modifiche proposte con la Variante parziale di cui all'oggetto;

VISTA la nota acclarata al protocollo di questo Comune al n. 16893 in data 21.08.2015, con la quale la Provincia di Savona:

- ha comunicato che con Decreto n. 3617 in data 20.08.2015, emanato dal Dirigente del Settore Direzione Generale – Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia, è stata approvata con le prescrizioni ivi indicate, la Variante di cui all'oggetto;
- ha trasmesso copia conforme all'originale del citato Decreto, unitamente ai relativi atti debitamente visti, precisando che tale provvedimento è condizionato all'osservanza delle prescrizioni ivi contenute per cui lo stesso - a norma dell'art. 5 della Legge Regionale 17.01.1980 n. 9 - acquisterà efficacia soltanto al momento della intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di accettazione integrale delle prescrizioni, con conseguente adeguamento ad esse dei relativi atti;
- nell'informare che del Decreto suddetto è in corso la pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Liguria, ha fatto presente che il Comune dovrà espletare i successivi incombeni di pubblicità di sua competenza i quali, come noto, consistono a norma dell'art. 10, 6° comma, della Legge 17.08.1942

n. 1150 e s. m. nonché della circolare del Ministero dei LL.PP. 07.07.1954 n. 2495 (par. IV/1), nel deposito di detti atti (ivi compresa la deliberazione di accettazione delle prescrizioni di cui sopra) nella Segreteria del Comune a libera visione del pubblico per tutto il periodo di validità del Piano e nella divulgazione della notizia dell'avvenuto deposito mediante le stesse forme di pubblicità seguite in fase di adozione;

- per il necessario completamento della documentazione agli atti della Provincia, ha invitato l'Amministrazione Comunale a trasmettere copia della suddetta deliberazione di accettazione delle prescrizioni comprensiva dei relativi allegati ed a comunicare l'avvenuto espletamento degli incombeni di cui sopra;

DATO ATTO che, nella Relazione allegata sub. A al suddetto Decreto, sono indicate le seguenti **prescrizioni**:

- relativamente all'introdotta richiamo, all'interno dell'art. 13, comma 3, delle Norme, dell'intervenuto Piano Commerciale Comunale, si ritiene corretto tale aggiornamento. Tuttavia, alla contestuale cancellazione dell'obsoleto richiamo alla disciplina di S.U.G. in materia di commercio al dettaglio, non è seguita la doverosa abrogazione dei relativi articoli normativi. Pertanto, alla luce del chiarimento in merito fornito con nota comunale prot. n. 16400 del 14.08.2015, preso atto che trattasi di mero errore materiale, **risulta necessario prescrivere che vengano conseguentemente stralciati gli artt. 14 quinquies, 14 sexies e 14 septies delle N.T.A.**, in quanto da ritenersi superati;
- per quanto riguarda le variazioni introdotte all'art. 13, comma 10 e all'art. 14, comma 14.6 delle Norme, concernenti l'esonero dall'obbligo di SUA per gli interventi di ristrutturazione urbanistica "*ove non previsto nelle tabelle allegate*", in via generale si esprimono dei dubbi in merito. Tuttavia, a seguito dei chiarimenti e delle precisazioni in tal senso fornite dal Comune con nota prot. n. 16400 del 14.08.2015, si ritiene accoglibile la proposta Comunale, a condizione che vengano introdotte in norma le specificazioni ivi espresse. Infatti, sebbene la norma appaia coerente con quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, lett. a) della L.R. n. 36/1997 e s.m., che non richiede il piano attuativo per gli interventi da realizzarsi nelle aree già edificate individuate come ambiti di conservazione e di riqualificazione o come ambiti di completamento, occorre che la stessa si dia carico di considerare anche i casi contemplati dall'art. 29 e dall'art. 48, comma 1, lett. b) della medesima legge regionale, che per converso, prescrive l'obbligo di Strumento Attuativo (oppure PUO) in caso di "*trasformazione urbanistica che comporti un sistema complesso di interventi destinati ad innovare in modo sostanziale oltre all'assetto fisico anche l'assetto funzionale*" degli immobili. Pertanto **si prescrive** che, in luogo della proposta comunale, **gli ultimi capoversi del comma 10 dell'art. 13 e del comma 14.6 dell'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione vengano riformulati** nei seguenti termini:
"*Resta fermo l'obbligo di S.U.A., in alternativa al titolo abilitativo convenzionato - ove previsto nelle tabelle allegate, nonché nel caso si preveda una trasformazione urbanistica che comporti un sistema complesso di interventi destinati ad innovare in modo sostanziale oltre all'assetto fisico anche l'assetto funzionale degli immobili - per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ex art. 16, L.R. n. 16/2008 e s.m..*”;

- in merito alle precisazioni introdotte con riferimento alle modalità di computo della superficie coperta contemplate nell'ambito dell'art. 28, comma 28.1.1 delle Norme Tecniche di Attuazione, si evidenzia come, in caso di modifica della stessa, non appaia ammissibile discostarsi da quanto a tal proposito stabilito dall'art. 74 della L.R. 16/2008 che si è data carico di definire specificatamente quali debbano essere le caratteristiche di tale elemento geometrico. Pertanto **si prescrive l'integrale stralcio della prevista modifica introdotta**, con il conseguente mantenimento del testo vigente;
- relativamente all'integrazione del comma 28.1.3 dell'art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione, deve essere rilevato che lo stesso debba essere allineato ai dettami di cui all'art. 67, comma 2, lett. d) che definisce le caratteristiche dei sottotetti a falda inclinata che non concorrono al consumo di indice edificatorio. Pertanto si **prescrive** che il comma 28.1.3, in coerenza con la richiamata norma regionale, venga riformulato nei seguenti termini:
*“Le fronti fuori terra si considerano come giacenti sui piani verticali passanti per il perimetro della superficie coperta e quindi come non interessate dalle eventuali parti rientranti da tali piani e si considerano inoltre come limitate superiormente dal piano orizzontale passante per il punto più alto dello spazio libero interno del più elevato piano che non presenti soltanto volumi tecnici o sottotetti a falda inclinata privi dei requisiti richiesti per l'agibilità, i quali se non interamente sottostanti a tale piano, non potranno avere altezza maggiore di mt. 2,30 misurata fra pavimento e intradosso del sovrastante solaio.
Detti locali non sono da ricomprendere nel volume:
a) nei casi in cui abbiano altezza media interna netta non superiore a 2,10 metri;
b) nei casi in cui siano destinati ad accogliere solo impianti tecnologici anche qualora avessero altezza interna superiore a 2,10 metri.”;*
- relativamente alla modifica dell'art. 31, lett. a), ultimo capoverso (concernente la disciplina paesistica di livello puntuale), deve essere rilevato che detta integrazione potrebbe indurre a ritenere possibile il cambio di destinazione d'uso anche nelle zone dove non sia espressamente prevista la possibilità di ristrutturazione edilizia. Si ritiene inoltre che i termini “edilizia consentita” possano ingenerare eventualmente eventuali dubbi e/o fraintendimenti in fase attuativa. A tal fine risulta pertanto **necessario prescrivere la riformulazione del testo** di che trattasi nei seguenti termini:
*“~~L'edilizia consentita~~ **Le destinazioni d'uso consentite** negli ambiti ME, **in caso di ristrutturazione edilizia e salvo particolari disposizioni contenute nelle Tabelle** allegata alle presenti norme, è limitata agli usi ammessi nelle zone circostanti prevalenti per dimensione”;*

VISTA la nota prot. n. 55540 del 03.09.2015, acclarata al protocollo di questo Comune in pari data al n. 17803, con la quale la Provincia di Savona, in merito al decreto n. 3617 in data 20.08.2015 di approvazione della variante in oggetto indicata, ha ritenuto opportuno precisare che nell'ambito del definitivo testo dell'art. 31, lett. a), ultimo capoverso delle Norme Tecniche di Attuazione - ai fini di una maggior correttezza della frase sotto un profilo grammaticale - le parole “è **limitata**” devono essere ovviamente intese (e pertanto sostituite) nella loro declinazione al plurale come di seguito indicato: “**Le destinazioni d'uso consentite** negli ambiti ME, **in caso di ristrutturazione edilizia e salvo particolari disposizioni contenute nelle Tabelle**”;

allegate alle presenti norme, sono limitate agli usi ammessi nelle zone circostanti prevalenti per dimensione”;

RITENUTO che le suddette prescrizioni e precisazioni siano meritevoli di integrale accettazione e che si debba procedere al conseguente adeguamento ad esse dei relativi atti;

VISTO l'elaborato Reg. CC.I. n. 194 del 09.09.2015 in atti conservato, predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio di questo Comune, avente ad oggetto l'adeguamento degli atti relativi alla Variante parziale in argomento alle prescrizioni ed alle precisazioni sopra indicate;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Settore Tecnico, Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese;

VISTO il parere di regolarità tecnica alla proposta reso a norma dell'art. 49, 1° comma, D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure, arch. Alessandro Veronese (Cat. D3), riportato a tergo del presente atto;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Segretario Generale, Dott. Fulvio Ghirardo, in sostituzione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario - Dott.ssa Ardolino M. Luigia (Cat. D5), riportato a tergo del presente atto dal quale si evince che non risultano aspetti rilevanti sotto il profilo contabile;

VISTA la legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la L.R. 17.01.1980 n. 9 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la L.R. 04.09.1997, n. 36 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la L.R. 06.06.2008, n. 16 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la vigente normativa al riguardo;

RITENUTA l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

CON n. 12 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di accettare integralmente le prescrizioni indicate nella Relazione allegata sub. A al Decreto n. 3617 in data 20.08.2015, emanato dal Dirigente del Settore

Direzione Generale – Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Savona, con il quale è stata approvata la Variante parziale allo S.U.G. vigente avente ad oggetto la modifica degli articoli 1, 11 bis, 13, 14, 18, 25 bis, 27, 28 e 31 delle relative N.T.A.;

2. di prendere atto, inoltre, delle precisazioni fornite a tale proposito dalla Provincia di Savona con la nota prot. n. 55540 del 03.09.2015, acclarata al protocollo di questo Comune in pari data al n. 17803;
3. di approvare l'elaborato Reg. CC.I. n. 194 del 09.09.2015 in atti conservato, predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio di questo Comune, avente ad oggetto l'adeguamento degli atti relativi alla Variante parziale in argomento alle prescrizioni ed alle precisazioni sopra citate;
4. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio gli ulteriori adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.-

*** **

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 12 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.-

***. v. ***

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to GIULIANO D.SSA MONICA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GHIRARDO DR. FULVIO

PARERI AI SENSI ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267

REGOLARITA' TECNICA: in ordine della regolarità tecnica del presente provvedimento, ha espresso:

PARERE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VERONESE ARCH. ALESSANDRO

REGOLARITA' CONTABILE: in ordine della regolarità contabile del presente provvedimento, ha espresso:

PARERE: NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GHIRARDO DR. FULVIO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 25 settembre 2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Vado Ligure, li 25 settembre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GHIRARDO DR. FULVIO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Vado Ligure, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale conservato agli atti

Vado Ligure, li

IL SEGRETARIO COMUNALE